

**LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 01-03-2005
REGIONE BASILICATA**

**"Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 2
settembre 1996, n. 43 - Disciplina nella ricerca e
coltivazione delle acque minerali e termali".**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
BASILICATA
N. 18
del 7 marzo 2005

*IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato*

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga*

la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L'articolo 1 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è
sostituito dal seguente:

"Art. 1

1. Le sorgenti di acque minerali e termali nonché le
acque di sorgente, suscettibili di

utilizzo economico fanno parte del patrimonio
indisponibile della Regione e la

relativa ricerca e coltivazione è disciplinata dalla
presente legge. I lavori occorrenti alla

ricerca, alla coltivazione ed all'utilizzazione sono di
pubblica utilità, indifferibili ed

urgenti e le relative opere sono acquisite al patrimonio regionale nel rispetto della

presente legge.

2. Rientrano nella disciplina della presente legge tutte le sorgenti la cui mineralità e

termalità sia riconosciuta ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera t),

e del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 e successive integrazioni e

modificazioni nonché le acque di sorgente di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n.

339.

3. L'espressione "acque minerali e termali", ovunque ricorra, viene sostituita dalla

seguinte: "acque minerali e termali e le acque di sorgente".

4. La Giunta regionale dispone ed adotta entro dodici mesi dall'entrata in vigore della

presente legge, il Piano di tutela e sviluppo relativo ai bacini di riconosciuto interesse

idrominerale e termale del territorio regionale.

5. Tale Piano delimita gli ambiti dei relativi bacini, prevede indirizzi e norme per

promuoverne la tutela, la coltivazione idromineraria, il rispetto ambientale e individua gli

strumenti e le azioni per contemperare ed integrare gli interessi dell'industria

idromineraria e termale con le altre attività economiche in essere nella stessa area e con

gli interessi collettivi generali."

ARTICOLO 2

1. All'art. 3 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43, al comma 1, la lettera d) viene sostituita

dalla seguente lettera:

"d) dell'idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa e delle specifiche esperienze

nel settore."

ARTICOLO 3

1. L'articolo 4 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

1. Possono presentare istanza per ottenere il permesso di ricerca o la concessione

mineraria le persone fisiche, le società di persone e di capitali e gli Enti locali.

2. L'istanza, da indirizzarsi al Presidente della Giunta regionale, deve contenere i

seguenti dati ed allegati, che ne formano parte integrante:

a) le generalità e il domicilio per le ditte individuali e per tutti i soci delle società di

persone fisiche; per le società di capitali, la sede legale, la sede e le generalità dei legali

rappresentanti nonché la composizione del capitale sociale della società;

b) l'indicazione dell'estensione dell'area oggetto della domanda;

c) il periodo di tempo per cui viene richiesto il permesso o la concessione;

d) il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

e) per le società, copie autentiche dell'atto costitutivo in vigore ed il relativo statuto,

certificazione rituale da cui la società risulti essere in pieno esercizio dei propri diritti,

l'ammontare del capitale sociale, le cariche sociali, il nome dei legali rappresentanti;

f) per gli Enti locali la deliberazione dell'organo competente;

g) mappa catastale con delimitazione della superficie richiesta nella domanda, con

l'elenco di proprietari risultanti dai pubblici registri dei fondi in essa compresi;

h) per le zone assoggettate ad eventuali vincoli di natura pubblica, il provvedimento

autorizzativo del competente organo qualora ne ricorrano le condizioni.

3. Oltre ai dati e documenti previsti dal presente articolo, la domanda di permesso di

ricerca o di concessione deve contenere gli allegati all'uopo richiesti dai successivi

articoli 12 e 19 ed altri eventualmente richiesti dall'Amministrazione regionale. La

domanda, completa della documentazione allegata, deve essere depositata presso il

Dipartimento competente.

4. L'espressione "Dipartimento Attività Produttive", ovunque ricorra viene sostituita dalla

seguito: "Dipartimento competente".

5. L'Ufficio regionale competente per l'istruttoria dell'istanza può richiedere ulteriori

integrazioni alla documentazione presentata."

ARTICOLO 4

1. L'articolo 5 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

1. La Giunta regionale, provvede al rilascio del permesso di ricerca o della concessione,

secondo i criteri previsti dall'art. 3, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento delle

relative domande.

2. Le Amministrazioni comunali, le AA.SS.LL., le Amministrazioni provinciali e le

CC.CC.II.AA.AA. competenti per territorio devono emettere il parere di competenza entro

30 (trenta) giorni dalla richiesta formulata dall'Amministrazione regionale; trascorso

inutilmente tale termine il parere si intende reso favorevolmente.

3. L'avvenuta presentazione dell'istanza, deve essere comunicata entro 15 (quindici)

giorni, a cura del richiedente, ai proprietari così come risultanti dai pubblici registri delle

aree interessate, mediante pubblico avviso. Tale avviso sostituisce a tutti gli effetti quello

di avvio del procedimento e dovrà pertanto conformarsi alle prescrizioni di cui all'art. 8

comma 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241, ed essere affisso per 15 (quindici) giorni

consecutivi all'Albo Pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono le aree interessate,

nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale ed

uno a diffusione locale e sul

sito informatico della Regione o Provincia ove istituiti ed organizzati per tale servizio.

Allorché il numero dei proprietari risultanti dai pubblici registri sia inferiore a 50

(cinquanta), il richiedente provvede per questi ultimi con comunicazione personale. Di

tanto il richiedente dovrà dare dimostrazione all'Amministrazione Regionale."

ARTICOLO 5

1. L'articolo 6 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

1. Due o più istanze di permesso di ricerca o concessione sono considerate concorrenti

qualora presentino interferenze nelle aree richieste e risultino presentate non oltre 60

(sessanta) giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della prima domanda all'albo

pretorio del Comune nel cui territorio dovranno effettuarsi i lavori. In tali casi costituisce

elemento di preferenza l'idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa e la provata

esperienza nell'attività mineraria e, in subordine, la precedenza nella presentazione della

istanza. Le rimanenti istanze aventi titolo potranno comunque essere soddisfatte, per le

parti residuali, dietro specifico assenso del richiedente. Per le concessioni, in particolare,

il ricercatore ha titolo di priorità rispetto a qualsiasi altro soggetto richiedente."

ARTICOLO 6

1. L'articolo 8 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

1. Il permesso di ricerca o la concessione non possono essere trasferiti, pena la nullità,

per atto tra vivi, senza la preventiva autorizzazione dall'Amministrazione regionale.

Sull'istanza preventiva la Giunta regionale si pronuncia in 60 (sessanta) giorni, nelle forme

e nei modi di cui alla presente Legge. In mancanza di pronuncia nel termine indicato,

l'istanza si ritiene approvata.

2. Qualora non sia stata richiesta l'autorizzazione preventiva di cui al presente articolo la

Giunta regionale pronuncia la decadenza del permesso di ricerca o della concessione. Le

stesse disposizioni si applicano in caso di trasformazione, fusione o scissione della

società concessionaria o titolare del permesso di ricerca.

3. Ottenuta l'autorizzazione preventiva, ed effettuato il trasferimento del permesso di

ricerca o della concessione, il nuovo titolare deve fare richiesta del cambio

dell'intestazione del provvedimento a suo favore. Entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta,

la Giunta regionale provvede al cambio dell'intestazione del provvedimento a favore del

nuovo titolare. Nelle more i provvedimenti in essere conservano la loro piena efficacia.

4. Le società quotate devono chiedere preventiva autorizzazione alla Regione Basilicata

per la trattazione continua delle quote societarie con l'obbligo, comunque, di presentare

entro il 30 gennaio di ogni anno la situazione aggiornata della composizione del capitale

sociale al 31 dicembre precedente."

ARTICOLO 7

L'art. 10 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

1. La notizia dell'avvenuto rilascio del permesso di ricerca o della concessione deve

essere data con comunicazione personale, a cura del titolare del provvedimento, ai

proprietari risultanti dai pubblici registri dei terreni compresi nella superficie interessata

entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del relativo provvedimento. La comunicazione dovrà

contenere l'indicazione degli estremi del provvedimento e dell'area di massima su cui

ricade, nonché l'avviso che contro il provvedimento stesso è ammesso ricorso, di ciascun

interessato, al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della

comunicazione.

2. I proprietari e gli eventuali possessori dei fondi compresi nel perimetro della zona del

permesso o della concessione non possono opporsi ai lavori ed alle operazioni occorrenti

per l' esercizio della ricerca o della concessione, alla delimitazione della concessione e

alla apposizione dei termini, fermi restando i divieti stabiliti dal D.P.R. 9 aprile 1959, n.

128.

3. I proprietari ed i possessori dei fondi, inoltre, non possono opporsi al prelievo di

acqua necessaria ai fini delle analisi batteriologiche, chimiche e chimico - fisiche,

proveniente da sorgenti o pozzi siti nei fondi stessi.

4. I proprietari risultanti dai pubblici registri delle particelle effettivamente interessate dai

lavori di ricerca o di sfruttamento minerario hanno diritto al rimborso dei danni

eventualmente arrecati con il deposito, se richiesto, di una cauzione a garanzia da

versare prima dell'inizio dei lavori alla Tesoreria Regionale stabilita nei relativi

provvedimenti e nella misura prevista dal successivo art. 14, comma 1, lett. f) nel caso di

permesso di ricerca e dal successivo art. 20 comma 1 lettera i) nel caso di concessione di

sfruttamento minerario.

5. La cauzione è vincolata per la durata occorrente per la realizzazione del relativo

programma.

6. Lo svincolo della cauzione è concesso, a domanda dell' interessato, con deliberazione

della Giunta regionale, entro 30gg dalla comunicazione di fine lavori.

7. Per la esecuzione delle opere previste dal permesso di ricerca o dalla concessione in

attuazione dei rispettivi programmi di lavoro di cui agli artt. 14 e 19, così come per gli

stabilimenti di utilizzazione e le opere accessorie agli stabilimenti stessi, non è richiesta

l'autorizzazione ai sensi della L.R. 16 aprile 1984 n. 9. Il Sindaco procede al rilascio delle

relative concessioni di edificare, lì dove si tratti di opere che richiedono tale

provvedimento. Le concessioni costituiscono variante al programma pluriennale di

attuazione, qualora il Comune ne sia dotato e possono essere rilasciate anche in deroga

allo strumento urbanistico generale o attuativo, ai sensi dell' art. 41 quater della legge 17

agosto 1942, n. 1150 e anche in deroga alle destinazioni di zona ed alle previsioni

volumetriche contenute nello strumento urbanistico stesso."

ARTICOLO 8

L'art. 13 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

1. Il permesso di ricerca può essere rilasciato per un'area non eccedente i 200 (duecento)

Ha, e non può avere validità superiore a 3 (tre) anni.

2. Allo stesso ricercatore contemporaneamente o nelle more della durata possono essere

rilasciati più permessi in zone diverse, purché nel complesso dei permessi coesistenti

non sia superato il limite di 400 (quattrocento) Ha nell'ambito dello stesso bacino

idrominerario, previa verifica della disponibilità della
risorsa risultante dagli studi

effettuati.

3. I termini di validità del permesso di ricerca di cui
al comma 1 sono sospesi per cause

di forza maggiore tra cui l'impedimento ad accedere ai
luoghi rientranti nel permesso di

ricerca ad opera di terzi, per il periodo
dell'impedimento. La durata si prolunga

automaticamente oltre la scadenza originaria per il tempo
dell'impedimento."

ARTICOLO 9

L'art. 14 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito
dal seguente:

"Art. 14

1. Il permesso di ricerca accordato dall'Amministrazione
regionale costituisce titolo

esecutivo in quanto le opere in esso previste sono
considerate di pubblica utilità e deve

contenere:

a) l'indicazione della superficie accordata al
richiedente:

b) la data di inizio lavori;

c) la determinazione del canone annuo e degli altri
diritti dovuti ai sensi della

normativa statale e regionale;

d) l'approvazione del programma di ricerca di cui alla
lettera c) dell'articolo 12;

e) le prescrizioni circa le modalità della ricerca e dei relativi lavori, la salvaguardia

della situazione idrogeologica e ambientale, la ricomposizione dei siti di ricerca, nonché

la salvaguardia di preminenti interessi generali;

f) disposizioni circa il versamento di eventuali cauzioni o la prestazione di idonee

garanzie fideiussorie a carico del richiedente non superiori al 5% della spesa prevista nel

programma dei lavori;

g) eventuali altre prescrizioni ritenute necessarie per il buon andamento dei lavori di

ricerca.

2. Al provvedimento è allegata la planimetria catastale della superficie accordata in

permesso per formarne parte integrante.

3. Il permesso di ricerca viene rilasciato al richiedente dietro il pagamento della relativa

tassa di concessione regionale ed il versamento della cauzione o la prestazione di

garanzie di cui al precedente punto f) quando prescritte.

4. Copia del permesso di ricerca è inviata dalla Regione ai Comuni e alle Province

territorialmente interessati.

5. I progetti assentiti con i permessi di ricerca, in quanto consistenti in indagini

esplorative e non in attività minerarie di cui alla lettera K dell'allegato B della L.R. 14

dicembre 1998 n. 47 o in utilizzi di cui al punto 3 dell'allegato A della citata legge, non

richiedono le procedure della predetta legge.

ARTICOLO 10

L'art. 15 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

1. Il Titolare del permesso può chiedere una sola proroga per la durata massima di 3 (tre)

anni, qualora abbia adempito agli obblighi derivanti dal permesso ed offra congrue

giustificazioni relative alla necessità di proseguire la ricerca. I termini del permesso

prorogato sono sospesi per cause di forza maggiore tra cui l'impedimento ad accedere ai

luoghi rientranti nel permesso di ricerca ad opera di terzi, per il periodo

dell'impedimento. La durata si prolunga automaticamente oltre la scadenza originaria per

il tempo dell'impedimento.

2. La richiesta di proroga deve essere inoltrata al Presidente della Giunta Regionale

almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del permesso di ricerca.

3. Il titolare del permesso di ricerca, nelle stesse forme previste per il rilascio può

chiedere la riduzione o l'ampliamento dell'area di ricerca nei limiti di cui all'art. 13, e le

eventuali varianti che si rendessero necessarie, durante l'esecuzione dei lavori, al

programma di ricerca di cui alla lettera c) dell'art. 12.

4. Ultimata la ricerca il titolare del permesso ha facoltà di richiedere al Presidente della

Giunta Regionale di accertare l'esistenza e la coltivabilità del giacimento

idrotermominerale per ottenerne la concessione secondo le modalità contenute nel

successivo Titolo IV.

5. Fino alla decisione sulle suddette richieste rimangono fermi i diritti e gli obblighi

stabiliti a carico del permissionario dalla presente legge e dal provvedimento di

permesso di ricerca che si intende prorogato.”

ARTICOLO 11

L'art. 18 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

“Art. 18

1. Le acque minerali e termali e le acque di sorgente possono essere coltivate solo da chi

ne abbia avuta la concessione.

2. Formano oggetto di concessioni le acque minerali e termali conformi alle disposizioni

di cui al d. Lgs. 105/92 e successive modificazioni e integrazioni e le acque di sorgente

conformi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 339/99, provenienti da una o più sorgenti di

cui l'Amministrazione abbia riconosciuto, rilasciando autorizzazione, l'esistenza e la

coltivabilità.

3. La concessione può essere rilasciata, con priorità al ricercatore nei confronti di altri

soggetti, a chiunque, persona fisica o società legalmente costituita, ne faccia richiesta e

presenti un adeguato piano di fattibilità economica e finanziaria.”

ARTICOLO 12

L'art. 19 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

"Art. 19

1. La domanda volta ad ottenere la concessione, oltre ai dati ed agli allegati richiesti

dall'art. 4 ed alla ulteriore documentazione che l'interessato ritenga opportuno

presentare, deve contenere per formarne parte integrante:

a) la classificazione dell'impiego previsto dall'acqua oggetto della concessione;

b) certificati, rilasciati dagli Enti autorizzati, degli accertamenti fisici, chimico-fisici,

microbiologici, ai sensi della normativa sanitaria vigente;

c) studio idrogeologico dettagliato del bacino di alimentazione e del regime ideologico

dei punti d'acqua chiesti in concessione, proiettato su un arco di almeno 12 (dodici)

mesi, redatto da tecnico professionista abilitato, comprendente la valutazione

volumetrica dell'acquifero;

d) piano topografico dell'area richiesta in concessione in scala adeguata;

e) mappa catastale (5 copie) con delimitazione dell'area di protezione assoluta della

sorgente e dell'area di salvaguardia, con l'indicazione precisa e tassativa delle sorgenti

ed in genere dei punti d'acqua da coltivare;

f) programma dei lavori comprendente il progetto definitivo delle opere di adduzione e

deposito, nonché progetto delle infrastrutture ed attrezzature necessarie

all'utilizzazione;

g) piano tecnico e finanziario della coltivazione, anche con riguardo alle infrastrutture,

con prospetto dell'organico che si intende impiegare e con il programma di coltivazione

del primo biennio;

h) la documentazione dei mezzi finanziari adeguati al programma ed al piano di cui alle

precedenti lettere f) e g).

2. I progetti volti ad ottenere la concessione, anche se ricadenti in aree protette, sono

sottoposti a verifica o a valutazione di impatto ambientale nei soli casi in cui la

derivazione superi i 100 litri al secondo."

ARTICOLO 13

L'art. 20 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

"Art. 20

1. L'atto di concessione rilasciato dalla Giunta regionale deve contenere:

a) l'indicazione del periodo di tempo e della superficie per cui la concessione è rilasciata;

b) la perimetrazione dell'area di concessione, dell'area

di salvaguardia, dell'area di

protezione assoluta;

c) le misure di vigilanza sulla coltivazione con le prescrizioni da seguire, ivi compresa la

misurazione della portata delle singole sorgenti o dei singoli pozzi, da effettuarsi

semestralmente alla presenza di un funzionario regionale;

d) la prescrizione in merito alla messa in opera presso ogni pozzo o sorgente, a carico

del concessionario, di misuratori automatici a registrazione continua di portata e di

conducibilità elettrica, nonché di pluviografi e termografi ubicati in posizione idonea

nell'area di concessione. Tale disposizione non si applica nei riguardi delle concessioni di

acque minerali sfruttate esclusivamente come bibite sul posto, di cui all'art. 43;

e) le prescrizioni circa la salvaguardia delle caratteristiche di salubrità dell'area di

concessione e della situazione idrogeologica, nonché dei preminenti interessi generali;

f) le prescrizioni ulteriori, rispetto agli impegni assunti nella domanda ed in ordine alla

specificità dell'area e delle acque oggetto di concessione;

g) l'approvazione del programma dei lavori e del piano tecnico e finanziario della

coltivazione di cui ai punti f) e g) dell'art. 19;

h) la determinazione del canone annuo e degli altri diritti dovuti ai sensi delle vigenti

normative nazionali e regionali;

i) le disposizioni circa il versamento di eventuali cauzioni o la prestazione di idonee

garanzie a carico del richiedente non superiori a 50.000,00 (cinquantamila/00) euro;

l) l'ammontare dell'indennità eventualmente dovuta al ricercatore ai sensi dell'art. 21;

m) l'ammontare dell'indennità dovuta a proprietari risultanti dai pubblici registri dei

fondi ricadenti nell'area di protezione assoluta e nell'area di salvaguardia.

2. Al provvedimento devono essere uniti, per formarne parte integrante, la planimetria

catastale in scala opportuna da cui risultino distintamente le aree di cui alla lettera b) del

presente articolo e l'elenco dei proprietari risultanti dai pubblici registri i cui terreni

ricadono nelle varie aree.

3. Il provvedimento è pubblicato sul B.U. della Regione, ed in ogni caso comunicato alle

Amministrazioni Provinciali e Comunali interessate.

4. L'atto di concessione è trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari a spese del

concessionario."

ARTICOLO 14

1. Il comma 2 dell'art. 21 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 viene sostituito dal seguente:

"2. L'ammontare dell'indennità è determinato nell'atto di concessione, qualora non sia

stato precedentemente concordato tra il ricercatore e il concessionario. Ogni dissenso

sulla determinazione costituisce controversia tra il ricercatore e il concessionario di

competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e non condiziona il rilascio della

concessione."

ARTICOLO 15

L'art. 22 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

"Art. 22

1. La concessione è rilasciata per una durata proporzionata agli interventi programmati e,

comunque, per la durata minima di 30 (trenta) anni rinnovabili per periodi non inferiori a

30 (trenta) anni.

2. Il rinnovo è chiesto un anno prima della scadenza e può essere accordato, nei modi del

rilascio, quando il concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal

provvedimento di concessione e dalla vigente normativa.

3. Al fine di garantire l'ammortamento di investimenti per l'utilizzazione dei giacimenti

idrotermominerali, il titolare della concessione può richiedere alla Giunta regionale il

rinnovo anticipato della concessione cioè prima dell'anno precedente la sua scadenza.

Con il provvedimento di rinnovo è approvato il programma generale relativo al nuovo

periodo."

ARTICOLO 16

L'art. 23 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

"Art. 23

1. L'estensione dell'area oggetto di concessione, dell'area di salvaguardia, dell'area di

protezione assoluta, sono correlate alle caratteristiche idrogeologiche del bacino ed alla

specificità della sorgente, così come stabilite e valutate in base agli studi idrogeologici

presentati dal richiedente, all'analisi comparata con altri dati in possesso della

Amministrazione regionale o da essa acquisibili presso altri enti, ed a verifiche tecniche

da essa appositamente disposte. Esse sono fissate nel provvedimento di concessione.

2. La superficie massima dell'area di concessione non potrà essere comunque superiore

a 200 (duecento) Ha."

ARTICOLO 17

L'art. 24 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

"Art. 24

1. Nel perimetro dell'area di concessione non possono intraprendersi attività estrattive,

trivellazioni di pozzi o scavi che arrechino modificazioni qualitative o quantitative ai

giacimenti.

2. Nell'area di salvaguardia eventuali interventi di trasformazione d'uso del territorio

sono sottoposti alla previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale.

3. Nell'area di protezione assoluta non può svolgersi alcuna attività né agricola né

antropica ed in ogni caso nessuna trasformazione del suolo, fatte salve le opere e le

attività concernenti lo sfruttamento idrominerario e/o termale.

4. Nei limiti dei terreni compresi in una concessione, la ricerca, la coltivazione e

l'utilizzazione di acque minerali e termali e acque di sorgente diverse da quelle già

conferite, è riservata al titolare della concessione medesima."

ARTICOLO 18

L'art. 26 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

"Art. 26

1. Costituiscono pertinenze minerarie esclusivamente le opere e gli impianti per la

captazione, le condotte di adduzione dell'acqua minerale

e termale e dell'acqua di

sorgente fino all'ingresso dell'area di stabilimento, le opere per il contenimento e la

manutenzione dei fanghi termali."

ARTICOLO 19

L'art. 27 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

"Art. 27

1. Entro il perimetro della concessione tutte le opere necessarie per il deposito, il

trasporto e l'utilizzazione delle acque minerali e termali e delle acque di sorgente, per la

produzione e la trasmissione dell'energia e in genere per la coltivazione, conduzione e

sicurezza dell'attività estrattiva, per la protezione idrogeologica e igienica, sono

considerate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti delle vigenti

leggi.

2. Quando le opere indicate nel comma precedente del presente articolo debbano

eseguirsi fuori dal perimetro della concessione, il titolare della stessa può domandare la

dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza agli effetti delle leggi vigenti.

3. Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, dichiara ove occorra, la

pubblica utilità, nonché l'indifferibilità e urgenza delle opere di cui al comma precedente

e indica la misura dell'indennità da corrispondere. Con lo stesso decreto si pronuncia

anche sulle osservazioni eventualmente presentate dagli interessati.

4. Su richiesta del concessionario, il Presidente della Giunta Regionale può ordinare

l'occupazione d'urgenza sia dentro che fuori il perimetro della zona concessa

determinando l'indennizzo e disponendone il deposito presso la Tesoreria regionale."

ARTICOLO 20

L'art. 28 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

"Art. 28

1. I beni oggetto della concessione e le pertinenze minerarie sono soggetti alla disciplina

degli immobili. L'iscrizione di ipoteche è subordinata all'autorizzazione della Giunta

Regionale.

2. L'espropriazione del diritto del concessionario può essere promossa soltanto dai

creditori ipotecari. Il precetto deve essere notificato anche alla Giunta Regionale.

3. Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, soddisfatti i creditori, spetta al

concessionario.

4. L'aggiudicatario subentra nei diritti ed obblighi stabiliti nell'atto di concessione,

purché possieda, a giudizio insindacabile della Giunta Regionale, l'idoneità tecnico-

economica ai sensi della lettera d) dell'art. 3."

ARTICOLO 21

L'art. 30 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

"Art. 30

1. La Giunta Regionale può, per motivi di pubblico interesse, introdurre modifiche o

prescrizioni ai provvedimenti di concessione precedentemente rilasciati.

2. Il titolare della concessione può chiedere alla Giunta Regionale la riduzione o

l'ampliamento dell'area di concessione. La comunicazione dell'avvenuta presentazione

della richiesta va effettuata nei modi di cui all'art. 5 comma 3 limitatamente ai proprietari

risultanti dai pubblici registri delle aree interessate dalla riduzione o dall'ampliamento.

3. La Giunta Regionale decide nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge per il

rilascio della concessione.

4. Eventuali variazioni al programma dei lavori ed al piano tecnico-finanziario di cui ai

punti f) e g) dell'art. 19 devono essere comunicate dal titolare della concessione al

Dipartimento regionale competente."

ARTICOLO 22

L'art. 34 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

"Art. 34

1. La Giunta Regionale può pronunciare la decadenza del permesso di ricerca o della

concessione quando il relativo titolare:

a) non abbia iniziato i lavori nel termine previsto e, comunque, entro 6 (sei) mesi dalla

data del rilascio del permesso o della concessione, salvo causa di forza maggiore e

impedimenti di terzi;

b) abbia sospeso i lavori per oltre 6 (sei) mesi, salvo causa di forza maggiore e

impedimenti di terzi, senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione regionale;

c) non abbia versato il canone annuo e le altre somme dovute ai sensi delle vigenti

normative nazionali e regionali;

d) non abbia rispettato le prescrizioni contenute nel permesso di ricerca o nel

provvedimento concessorio;

e) non abbia rispettato le prescrizioni relative al trasferimento con atto tra vivi ai sensi

dell'art. 8, o, comunque, commetta gravi inosservanze rispetto agli obblighi previsti dalla

vigente legge;

f) abbia violato le norme vigenti in materia di tutela ambientale e di piano di bacino;

g) abbia violato le norme vigenti relative al diritto del lavoro e ai C.C.N. L..

2. La decadenza è pronunciata, previa contestazione dei motivi, al concessionario o al

ricercatore, al quale viene fissato il termine non superiore a 120 (centoventi) giorni per

adempire agli obblighi imposti e/o alle eventuali controdeduzioni."

ARTICOLO 23

1. All'art. 37 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43, il comma 1, viene sostituito dal seguente

comma:

"1. La vigilanza sui lavori di ricerca e sull'utilizzazione delle acque minerali e termali e

delle acque di sorgente è attuata dal Dipartimento regionale competente per materia."

ARTICOLO 24

L'art. 38 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

"Art. 38

1. Entro il 30 novembre di ciascun anno, deve essere inviato al Dipartimento regionale

competente per materia il programma dei lavori relativi al permesso di ricerca ed alla

concessione, nonché il programma degli eventuali interventi previsti per lo stabilimento

di imbottigliamento, che ciascun ricercatore o concessionario intende svolgere nell'anno

successivo.

2. Decorso tale termine, il programma che non abbia dato luogo a rilievi si intende

approvato.

3. Nel caso di opere che richiedano concessione edilizia si applica l'art. 10 comma 7.

4. L'utilizzazione della risorsa rinvenuta con nuove perforazioni realizzate sulla base del

programma lavori nell'ambito di concessioni già in essere, non costituisce variante

dell'atto di concessione necessitando esclusivamente di un provvedimento autorizzativo

dirigenziale di natura tecnica che tenga esclusivamente presente l'equilibrio

idrogeologico della falda, da pubblicarsi sul B.U.R.. Qualora le aree di tutela assoluta o di

salvaguardia delle nuove perforazioni ricadano su terreni non di proprietà del

concessionario, la notizia dell'avvenuto rilascio del provvedimento autorizzativo deve

essere data con comunicazione personale, a cura del titolare del provvedimento,

limitatamente ai proprietari risultanti dai pubblici registri delle particelle effettivamente

interessate, nei modi di cui all'art. 10. In tal caso il provvedimento autorizzativo conterrà

le prescrizioni in ordine agli eventuali indennizzi.”

ARTICOLO 25

L'art. 39 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

“Art. 39

1. A chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali e acque di sorgente

senza il relativo permesso è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro

1.550,00 a euro 9.300,00.

2. A chiunque intraprenda la coltivazione dei giacimenti di acque minerali o termali e

acque di sorgente senza il prescritto titolo è comminata una sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 10.330,00.

3. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o del

permesso di ricerca è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro

1.550,00 a euro 7.750,00 oltre all'avvio della procedura di decadenza.

4. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 oltre alle sanzioni previste, comportano l'obbligo

del ripristino idrogeologico e ambientale, da realizzarsi in conformità alle disposizioni

formulate dalla Giunta regionale.

5. Al ricercatore che utilizzi l'acqua minerale o termale e acque di sorgente rinvenuta è

comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 10.330,00.

6. In caso di omessa o tardiva installazione, per un periodo superiore a 30 giorni rispetto

a quello stabilito dall'Amministrazione Regionale, degli strumenti misuratori di cui all'art.

20, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro

7.750,00.

7. La disattivazione degli strumenti misuratori, di cui al precedente comma 6, per guasto

o per fermo della sorgente, va immediatamente segnalata alla Regione nel caso superi un

periodo di 5 giorni. Qualora la disattivazione dovesse protrarsi per oltre 30 (trenta) giorni

consecutivi senza la segnalazione alla Regione, si avvia la procedura di decadenza dalla

concessione. E' inoltre comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro

2.600,00 a euro 7.750,00.

8. Nel caso di omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione dei dati e delle

informazioni di cui agli artt. 25 e 37 della presente legge, è comminata la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 260,00 a euro 2.600,00.

9. Ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge non espressamente

richiamate dal presente articolo è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria

da euro 260,00 a euro 2.600,00.

10. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla

presente legge, si applicano le norme ed i principi di cui alla legge 24.11.1981, n. 689."

ARTICOLO 26

L'art. 42 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

"Art. 42

1. Gli atti ed i provvedimenti di cui alla presente legge sono soggetti alle tasse di

concessione regionale ai sensi delle vigenti leggi.

2. A carico del ricercatore è stabilito un canone proporzionale annuo di euro 5,16 per

ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area oggetto del permesso, con un minimo

non inferiore a euro 516,00.

3. A carico del concessionario è stabilito un canone proporzionale annuo per ogni ettaro

o frazione di ettaro compreso nell'area oggetto di concessione:

a) di euro 51,65 con un minimo complessivo di euro 5.165,00 per le concessioni

sfruttate per l'imbottigliamento;

b) di euro 26,00 con un minimo complessivo di euro 2.600,00 per concessioni di acque

termali e di acque minerali per cure idrotermali.

4. I versamenti devono essere effettuati la prima volta all'atto del rilascio del permesso di

ricerca o della concessione e successivamente entro la scadenza di ciascun anno di

validità dei relativi provvedimenti. Il canone deve essere corrisposto proporzionalmente

ai mesi dell'anno solare per quanto riguarda le concessioni e per i mesi di effettivo

utilizzo per quanto riguarda i permessi di ricerca.

5. Per le concessioni e i permessi di ricerca già rilasciati, l'adeguamento del canone

decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

6. I canoni proporzionali in parola sono adeguati ogni anno con provvedimento della

Giunta regionale sulla base degli indici nazionali del costo della vita pubblicati

dall'Istituto Centrale di Statistica e riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.

7. I concessionari in aggiunta alle somme previste dai precedenti commi, sono tenuti a

versare alla Regione, con periodicità trimestrale, un importo di € 0,30 per ogni mille litri

imbottigliati così come risultante dai dati di cui alla lett. c) dell'art. 25."

ARTICOLO 27

L'art. 46 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

"Art. 46

1. Una quota dei proventi derivanti dall'applicazione degli artt. 39 e 42 della presente

legge sono destinati al finanziamento della difesa attiva dei bacini idrominerari e termali.

2. Alla quantificazione della quota di cui al comma 1 del presente articolo si provvede in

sede di approvazione della legge finanziaria regionale."

ARTICOLO 28

1. Dopo l'art. 46 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 viene introdotto il seguente articolo:

"Art. 47

1. Nel termine di 3 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge il Dipartimento

competente determinerà, per ogni concessionario e sulla base dei dati comunicati ai

sensi dell'art. 25 lett. c), l'importo dovuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 7:

tale importo sarà determinato - a far data dal 23 settembre 1996 e fino al 28 agosto

2003- sulla base dell'importo unitario di 0,00025 euro (lire 0,5) per ogni litro

imbottigliato. All'esito, lo stesso Dipartimento provvederà ai conseguenti conguagli su

quanto già versato da ciascun concessionario sulla base degli indici di cui all'originario

testo (1996) dell'art. 42 comma 7 della presente legge. Eventuali eccedenze a favore del

concessionario saranno portate in detrazione sugli importi da versare nei tre anni

successivi all'entrata in vigore della presente legge, mentre eventuali differenze dovute

dal concessionario dovranno essere corrisposte a saldo entro il 31/12/2006."

ARTICOLO 29

Abrogazione di norme

1. Vengono abrogate le seguenti disposizioni della L.R. 2 settembre 1996 n. 43:

la lettera c) del comma 3 dell'art. 1; il comma 2 dell'art. 12; l'art. 16.

ARTICOLO 30

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della

Regione Basilicata.

Potenza, 1 marzo '05

BUBBICO

